Tribunale di Taranto, Sez. II civile, 05/12/2014 n. 3688 – Dott. Claudio Casarano

Svolgimento del processo

La questione controversa ed il processo

Con ricorso del 14-12-2009 il sig. V. S. proponeva opposizione all'esecuzione immobiliare n. 323-08 promossa nei suoi confronti dall'avv. M. M., in virtù di pignoramento immobiliare datato 23-06-2008.

A fondamento dell'azione proposta sosteneva che l'immobile sottoposto a pignoramento era destinato, insieme con altri due beni, a fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. in virtù di atto notarile del 19-05-2005.

Non potendosi contestare la priorità temporale della trascrizione del vincolo impresso al bene rispetto alla data del pignoramento, già nella stessa comparsa di costituzione e riposta, depositata in sede sommaria, il creditore procedente ricordava che il credito posto a base dell'azione esecutiva derivava dal mandato alle liti conferitogli dal debitore esecutato per il recupero di un credito di quest'ultimo (pari a lire 135.128.000 di vecchie lire); che a sua volta era sorto per aver svolto attività professionale, nella sua veste di commercialista, nei confronti di terzi (e si tratta di circostanza pacifica).

Come a dire, opinava la difesa opposta, che si verteva in tema di credito sorto per una finalità non estranea ai bisogni famigliari e pertanto ex art. 170 c.c. avrebbe potuto il bene, sebbene facesse parte del fondo patrimoniale, essere assoggettato a pignoramento.

Il debitore otteneva dal giudice dell'esecuzione la sospensione dell'esecuzione forzata e quindi alla riassunzione del processo di opposizione all'esecuzione, nella forma della cognizione ordinaria, provvedeva ritualmente la parte opposta.

Senza necessità di istruttoria la causa all'udienza del 17-09-2014 veniva riservata per la decisione, con la concessione del termine ridotto di giorni 40 per il deposito della comparsa conclusionale e giorni venti per eventuali repliche.

L'esclusione di una forma di litisconsorzio necessario in tema di opposizione all'esecuzione proposta ex art. 170 c.

Va prima affrontata la questione sollevata sul se si configuri o meno una forma di litisconsorzio necessario con gli altri componenti della famiglia che beneficiavano del vincolo della destinazione. E' da escludere che ricorra in materia, se si considera che il fondo patrimoniale comporta un semplice vincolo di destinazione; quindi l'atto dispositivo che lo realizzava lasciava intatta la permanenza della proprietà del bene in capo al debitore esecutato che lo aveva conferito nel fondo.

Come a dire che gli altri componenti della famiglia non possono vantare alcun diritto sul bene assoggettato a pignoramento; quindi, al più, per il vantaggio loro derivante dalla presenza di un fondo patrimoniale, nel presente giudizio sarebbero stati legittimati a spiegare un intervento adesivo - dipendente.

L'inconferenza del richiamo alla problematica delle azioni tese alla conservazione della garanzia patrimoniale ex art. 2901 c.c.

Non va poi confuso il caso in cui il creditore assoggetti a pignoramento il bene che fa parte del fondo patrimoniale, nel presupposto che il proprio credito concerna finalità non estranea ai bisogni della famiglia, da quello in cui opti per l'esperimento dell'azione revocatoria.

In questa seconda evenienza infatti il creditore, escludendo l'opzione dell'azione esecutiva diretta, è invece convinto che l'atto dispositivo in parola sia simulato o posto in essere in frode alle sue ragioni ex art. 2901 c.c..

Non dovevano quindi le parti introdurre difese che presupponevano il diverso caso preso in considerazione da quest'ultima norma: si ricordi che il giudizio è iniziato nella forma dell'opposizione all'esecuzione per impignorabilità del bene ex art. 170 c.c.-

La questione controversa dirimente: il credito professionale del debitore non necessariamente è estraneo ai bisogni della famiglia; di conseguenza può condividere siffatta qualità anche il credito dell'avvocato che veniva incaricato di recuperarlo

Dalle difese contrapposte si desume che l'esito della causa finisce con il dipendere dalla risposta che si dà al seguente quesito: il credito derivante dall'attività professionale può dirsi che ex art. 170 c.c. sia estraneo ai bisogni della famiglia?

Si badi che il credito fatto valere in sede esecutiva concerne la difesa che l'avvocato - creditore procedente aveva assicurato al debitore - esecutato in ordine alla sua pretesa, di oltre 135.000.000 di vecchie lire, di veder onorato da terzi un suo credito, derivante dall'attività professionale svolta in favore di questi nella sua veste di commercialista.

Un'attività difensiva evidentemente che si poneva come strumento necessario per il recupero del credito professionale.

Di conseguenza non coglie nel segno la difesa opponente quando afferma che, trattandosi di credito concernente un mandato professionale ad un avvocato, per la sua stessa natura va considerato estraneo ai bisogni della famiglia.

La valutazione ex art. 170 c.c. va infatti incentrata non, in astratto, sul credito professionale azionato in via esecutiva in sé considerato, bensì, in concreto, sulla finalità da cui era animato: far recuperare un credito da lavoro professionale.

Fatta questa precisazione, occorre ora sottolineare che l'individuazione del campo di applicazione della norma in esame non è di facile soluzione, perché la S.C. ha optato per un'interpretazione restrittiva della nozione di estraneità del bisogno famigliare.

Contrariamente a quanto l'interprete può essere indotto a ritenere a prima vista, per bisogno famigliare non si deve intendere solo quello che esprime un'evidente esigenza di sopravvivenza del nucleo famigliare, quale, ad esempio, l'obbligazione assunta per l'acquisto della casa di abitazione, o il prestito fatto per mandare all'università un figlio.

Rientrano invece nei bisogni della famiglia, o meglio – volendo parafrasare la norma codicistica in esame - non va considerata ad essi estranea anche un'obbligazione sorta nell'ambito dell'attività di impresa o professionale facente capo anche solo ad uno dei coniugi.

E come insegna la S.C. (più avanti citata) occorre verificare in concreto la genesi del credito, per cogliere se la finalità in vista della quale sorgeva sia da ritenere estranea o meno ai bisogni della famiglia.

Ed in tema di opposizione all'esecuzione, peraltro, la S.C. ha più volte ribadito che l'onere della prova grava sul debitore che assuma l'impignorabilità del bene ex art. 170 c.c.-

Se si fosse trattato di un finanziamento per l'acquisto di un bene strumentale all'esercizio dell'attività professionale di uno dei coniugi, o dell'impresa, il creditore avrebbe dovuto sapere che si trattava di obbligazione estranea alla famiglia, perché appunto direttamente ed evidentemente coinvolta l'attività professionale di uno dei coniugi.

Quando invece, come nel caso in esame, si tratta di obbligazione sorta per il recupero di un credito professionale, anche di rilevante importo, la finalità in gioco era invece quella di conseguire una ricchezza, per la quale si può presumere una sua destinazione alla famiglia.

L'avvocato che assumeva l'incarico professionale conferitogli dal debitore esecutato poteva confidare allora sulla non estraneità del proprio credito ai bisogni della famiglia, trattandosi di recuperare il frutto del lavoro professionale di uno dei coniugi, del quale avrebbe quindi beneficiato la famiglia.

In materia, peraltro, come sopra si accennava, la S.C. che ha affrontato la questione della interpretazione dell'art. 170 c.c., nei casi di credito sorto nell'ambito dell'attività di impresa o professionale, anche solo relativa ad uno dei coniugi, sembra che sia andata oltre; nel senso di ravvisare l'estraneità dello scopo dell'obbligazione ai bisogni della famiglia, solo quando l'obbligazione mirava a soddisfare un'esigenza voluttuaria o speculativa.

Il richiamo dei principi della S.C.

In questi termini si è espressa ad esempio Cass. n. 15886 del 2014:

"...3.2. Quanto al criterio identificativo dei crediti che, essendo stati contratti per fare fronte ai bisogni della famiglia, possono essere soddisfatti anche in via esecutiva, va ribadito il principio di diritto per il quale "in tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, il disposto dell'art. 170 c.c., nel testo di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 151 - per il quale detta esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, vale a dire con riferimento alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì - analogamente a quanto, prima della riforma di cui alla richiamata L. n. 151 del 1975, avveniva per i frutti dei beni dotali - nel senso di ricomprendere in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonchè al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi..."

"Come è noto, controversa è la possibilità di ricondurre ai bisogni della famiglia i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi anche in considerazione del fatto che i redditi relativi sono di norma, ma non necessariamente, destinati al mantenimento della famiglia (Cass. 18.9.2001 n. 11683). Sotto questo profilo, se è vero che la destinazione ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistere per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa (Cass. 31.5.2006), tuttavia tale circostanza non è neppure idonea ad escludere, in via di principio, che il debito possa dirsi contratto per soddisfare tali bisogni (Cass. 7.7.2009 n. 15862).

Piuttosto, occorre che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura di questa: i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo, ma nel senso ampio indicato, nel quale sono ricompresi anche i bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione

dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari (v. anche Cass. 19.2.2013 n. 4011).

Ed in sede di opposizione all'esecuzione immobiliare l'onere di provare che il credito sorge per scopi estranei alla famiglia grava sul debitore opponente....".

La ratio del disposto ex art. 170 ed il contemperamento degli interessi in conflitto

L'interpretazione preferita sembra poi garantire un giusto equilibrio tra l'esigenza di garantire la finalità del fondo patrimoniale (di cui peraltro facevano parte, nella fattispecie in esame, altri due beni), quando i coniugi svolgano attività professionale e di impresa, e quella dei creditori in conflitto.

Nel caso in esame è giustificato infatti l'affidamento del professionista, che con la sua opera si riprometteva di far conseguire la somma dovuta da altri al proprio cliente, sulla sua destinazione ad incrementare il tenore di vita famigliare (non è emerso infatti che sapesse che fosse diretto a ripianare una diversa finalità, estranea alla famiglia).

Viceversa se l'obbligazione fosse sorta per l'acquisto di uno studio professionale o di un bene strumentale alla professione od alla impresa di uno dei coniugi, che può essere anche di rilevante importo, il venditore dei predetti beni, che diviene quindi potenziale creditore, la soluzione sarebbe stata nel senso dell'impignorabilità, posto che il creditore doveva giocoforza sapere che la finalità dell'obbligazione era estranea ai bisogni della famiglia.

Così opinando non risulta pregiudicata la finalità che si persegue con la costituzione del fondo patrimoniale, quando uno o entrambi i coniugi svolgano attività professionale: costituendo il fondo si evita infatti a giusta ragione che le vicende finanziarie della attività economica di uno dei coniugi possano compromettere la possibilità di perseguire i bisogni della famiglia; ma questa forma di separazione di una parte del patrimonio non può tuttavia spingersi fino al punto di escludere la pignorabilità di un bene del fondo ex art. 170 c.c. per il solo fatto che si tratti di credito sorto nell'ambito dell'attività professionale.

Beninteso, nei casi in cui non è legittimo aggredire i beni costituiti in fondo ex art. 170 c.c., è fatta salva la diversa opzione per il creditore di esercitare l'azione revocatoria o la simulazione; ma si tratta dei casi in cui entra in gioco la frode ai creditori.

La presenza di un bene immobile libero dal vincolo ex art. 170 c.c. non comporta l'illegittimità del pignoramento caduto sopra uno dei beni vincolati

L'opponente ricordava nelle sue difese che era titolare di altro bene immobile libero da ogni vincolo.

Tale rilievo di per sé non può implicare l'illegittimità del pignoramento eseguito su uno dei beni vincolati ex art. 170 c.c. se si considera che il creditore finiva con l'esercitare legittimamente un suo diritto.

Né si può configurare una forma di abuso del diritto(*si tratta peraltro di rilievo officioso*), se si considera ulteriormente: che erano più i beni vincolati ai bisogni famigliari e che l'opponente non avendo adempiuto il credito azionato, sulla base peraltro di un titolo giudiziale esecutivo, mai per di più impugnato, si viene a trovare in una situazione vista non di certo con favore dal nostro ordinamento.

Le spese in considerazione della problematicità della questione, è giusto che siano integralmente compensate.

P.Q.M

Definitivamente pronunziando sull'opposizione all'esecuzione forzata proposta, con ricorso del 14-12-2008, dal dott. V. S. nei confronti dell'avv. M. M. e poi riassunta con citazione regolarmente notificata dalla parte opposta: esecuzione forzata contrassegnata dal n. di ruolo 323-08 ed iniziata con pignoramento del 23-06-2008 sull'appartamento sito in Taranto alla via *********, primo piano, al foglio ***, p.lla **** sub **, ed infine sospesa con ordinanza del G.E. datata 14-05-2010; rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

Dichiara la pignorabilità del suddetto bene ex art. 170 c.c. e rigetta quindi la domanda di opposizione all'esecuzione;

Compensa integralmente le spese del giudizio, comprese quelle della fase sommaria precedente.

Il giudice – dott. Claudio Casarano